

PROCEDURA APERTA, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO, IN PARTE FINANZIATA NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E DEL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC)

CIG: B2BC86682B

MISSIONE 4, COMPONENTE 2, LINEE DI INVESTIMENTO 1.3, 1.4 E 3.1

- PROGETTO “FIT4MEDRob” - Fit For Medical Robotics - CUP B53C22006960001 (Linea di investimento 1.3 – Fondi del PNC)
- PROGETTO “FAIR” - Future Artificial Intelligence Research – CUP B53C22003630006 (Linea di investimento 1.3)
- PROGETTO “AGRITECH” - National Research Centre for Agricultural Technologies – CUP B83C22002840001 (Linea di investimento 1.4)
- PROGETTO “FOSSR” - Fostering Open Science in Social Science Research CUP B83C22003950001 (Linea di investimento 3.1)

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PARTE AMMINISTRATIVA

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELL'APPALTO	3
ART. 2 – DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ.....	3
ART. 3 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	4
ART. 4 – OBBLIGHI E CONDIZIONALITÀ PNRR.....	5
ART. 5 – OBBLIGHI A CARICO DELL'ISTC	6
ART. 6 – CRITERI INTERPRETATIVI DELL'ACCORDO QUADRO.....	6
ART. 7 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO.....	6
ART. 8 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO.....	6
ART. 9 – IMPORTO DEL CONTRATTO	6
ART. 10 – ORDINATIVI DI FORNITURA	7
ART. 11 – REVISIONE DEI PREZZI	7
ART. 12 – RUP	8
ART. 13 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	8
ART. 14 – GARANZIA	8
ART. 15 – TERMINE DELL'ESECUZIONE - VERIFICA DI CONFORMITÀ	9
ART. 16 – MODALITÀ DI RESA (SE APPLICABILE).....	10
ART. 17 – FATTURAZIONE, PAGAMENTO E ANTICIPAZIONE	10
ART. 18 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE	12
ART. 19 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO	12
ART. 20 – SUBAPPALTO.....	12
ART. 21 – TUTELA DEI LAVORATORI	13
ART. 22 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO	14
ART. 23 – SICUREZZA.....	14
ART. 24 – GARANZIA DEFINITIVA	14
ART. 25 – OBBLIGHI ASSICURATIVI.....	15
ART. 26 – INADEMPIMENTI E PENALI	16
ART. 27 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	17
ART. 28 – RECESSO	18
ART. 29 – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE	19
ART. 30 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	19
ART. 31 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	20
ART. 32 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	21
ART. 33 - OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ	21
ART. 34 – SPESE CONTRATTUALI	21
ART. 35 – NORMA DI CHIUSURA	21

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

Oggetto del presente appalto è la fornitura di materiale informatico in favore dell'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito anche semplicemente "ISTC" o l'"Amministrazione"), secondo le specifiche e le caratteristiche tecniche di cui al Capitolato Speciale d'Appalto - Parte tecnica.

Con l'operatore economico aggiudicatario verrà sottoscritto un accordo quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 (di seguito "Codice").

Alcuni degli acquisiti che saranno effettuati nell'ambito del suddetto accordo quadro attengono a progetti finanziati con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nell'ambito della Missione 4 "Istruzione e ricerca", Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa". In particolare, i Progetti finanziati rientranti nel fabbisogno stimato dell'appalto sono i seguenti:

- PROGETTO "FIT4MEDRob" - Fit For Medical Robotics - CUP B53C22006960001 (Linea di investimento 1.3 - Fondi del PNC) – codice progetto PNC0000007;
- PROGETTO "FAIR" - Future Artificial Intelligence Research – CUP B53C22003630006 (Linea di investimento 1.3) – codice progetto PE0000013;
- PROGETTO "AGRITECH" - National Research Centre for Agricultural Technologies – CUP B83C22002840001 (Linea di investimento 1.4) – codice progetto CN00000022;
- PROGETTO "FOSSR" - Fostering Open Science in Social Science Research CUP B83C22003950001 (Linea di investimento 3.1) – codice progetto IR0000008.

Durante il periodo di validità dell'accordo quadro, potrà essere acquistato ulteriore materiale informatico, di cui sopravvenga la necessità, rientrante nell'ambito di ulteriori Progetti finanziati PNRR e PNC, inizialmente non compresi nella raccolta del fabbisogno e, in ogni caso, fino a concorrenza dell'importo di cui al successivo art. 9.

Nell'ambito dell'accordo quadro, l'ISTC effettuerà ordinativi di fornitura anche per prodotti destinati a progetti finanziati con fondi diversi dal PNRR e dal PNC, secondo le sue esigenze.

Il riferimento a specifiche marche e modelli di prodotti all'interno del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte tecnica e del suo Allegato A "Elenco prodotti" è da considerare puramente rappresentativo delle caratteristiche tecniche minime richieste per i prodotti, potendo essere forniti beni equivalenti a quelli ivi indicati, ai sensi dell'art. 79 del Codice e della Parte II, Sez. A, punto 8, del suo Allegato II.5.

Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività

La fornitura oggetto di affidamento dovrà essere consegnata, presso la sede di Roma dell'ISTC, sita in via Giandomenico Romagnosi n. 18/A. Eventuali luoghi di consegna diversi saranno specificati nei singoli ordinativi di fornitura (le altre sedi dell'ISTC sono situate a Catania, Padova, Trento e Bologna). I prodotti richiesti dovranno pertanto essere trasportati e consegnati a cura e spese dell'appaltatore nei luoghi e nei locali indicati dall'ISTC nell'ordinativo di fornitura. Le attività di consegna delle apparecchiature si intendono comprensive di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio e qualsiasi altra attività ad esse strumentale.

Nel Capitolato Speciale d'Appalto - Parte tecnica, oltre alle specifiche relative alla fornitura, sono descritte tutte le prestazioni poste a carico dell'appaltatore. Tutte le spese per le attività indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto – Parte tecnica, anche accessorie e propedeutiche alla realizzazione della fornitura, sono a carico dell'appaltatore e si intendono comprese nel prezzo offerto per l'appalto.

Le modalità di realizzazione della fornitura sono descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto - Parte tecnica.

Il presente lotto della procedura è regolamentato dal D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), con particolare riferimento all'Allegato II.14 del medesimo, e dalle ulteriori disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici di forniture e servizi. Con riferimento specifico agli ordinativi di fornitura relativi a beni da destinare a Progetti finanziati con fondi del PNRR o del PNC, si applicano anche il D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., in quanto applicabile, il D.L. 77/2021 e ss.mm.ii. e il D.L. 13/2023 e ss.mm.ii..

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

Nell'adempimento delle prestazioni, l'appaltatore deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato. L'appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della procedura di gara e fino alla sua completa conclusione, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e relativi allegati.

L'appaltatore si fa carico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, di tutti gli oneri ed i rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese di spedizione dei prodotti, di imballaggio e confezionamento, di trasporto, di consegna, di viaggio e di missione per il personale eventualmente addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

La stipulazione dell'accordo quadro da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi e forniture pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione dell'accordo quadro da parte dell'appaltatore equivalgono, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

In particolare, l'appaltatore è tenuto a garantire le prestazioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto - Parte tecnica, nonché a garantire la corrispondenza di quanto offerto in sede di gara rispetto a quanto richiesto nel predetto Capitolato.

L'appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone, alle cose o all'ambiente comunque provocati nell'esecuzione dell'appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. L'ISTC è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o qualsiasi altra cosa accadesse al personale di cui si avvarrà l'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto.

L'appaltatore si impegna a consegnare:

- a) gli elaborati tecnici e tutte le dichiarazioni e/o certificazioni discendenti da specifici obblighi normativi e legislativi correlati con l'oggetto della prestazione;
- b) i certificati di omologazione "CE" per tutte le apparecchiature che lo richiedano;

- c) le schede tecniche con la sintesi delle caratteristiche tecniche e di funzionalità dei prodotti proposti e dei relativi accessori;
- d) le eventuali schede di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 4 – Obblighi e condizionalità PNRR

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato con riferimento agli ordinativi di fornitura relativi a Progetti finanziati PNRR e PNC, l'appaltatore, al fine di garantire le prescrizioni, i requisiti e le condizionalità collegate agli stessi, si obbliga:

- a contribuire al conseguimento di Milestone e Target previsti per la Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Linea di investimento 1.3 (per i Progetti “FIT4MEDRob” e “FAIR”), Linea di investimento 1.4 (per il Progetto “AGRITECH”) e Linea di investimento 3.1 (per il Progetto “FOSSR”);
- a rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale dei Progetti sopra individuati, nell’ambito delle relative Linee di investimento della Missione 4, Componente 2 e, in ogni caso, con l'arco temporale del PNRR;
- a comunicare il monitoraggio *in itinere* del corretto avanzamento delle attività per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive, in tempo utile per l'alimentazione del sistema Regis;
- a rilasciare eventuali “prodotti/output” di conclusione delle attività al fine di attestare il raggiungimento dei target associati al Progetto;
- a rispettare il principio DNSH (prescrizioni/condizionalità/requisiti) richiamato dalla Programmazione di dettaglio relativa ai Progetti sopra individuati, nell’ambito delle relative Linee di investimento della Missione 4, Componente 2;
- con riferimento alle apparecchiature elettriche ed elettroniche oggetto di fornitura, a rispettare il principio DNSH con specifico riferimento a quanto previsto dalla Scheda Tecnica n. 3 prevista dalla Guida operativa allegata alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 del 30.12. 2021, aggiornata con successiva circolare n. 33 del 13.10.2022, consapevole che le verifiche sul rispetto degli obblighi DNSH verranno eseguite dall’ISTC avvalendosi della pertinente check-list allegata alla suddetta Guida operativa.

Con riferimento alla copertura finanziaria per l'espletamento della fornitura in oggetto si precisa che, qualora il finanziamento venisse revocato o comunque non più erogato da parte del Ministero finanziatore, l'ISTC si riserva la facoltà di non procedere, qualora l'emissione di ordinativi di fornitura relativi a Progetti finanziati PNRR e PNC, alla conclusione degli stessi per impossibilità sopravvenuta, senza incorrere in responsabilità e senza che l'operatore economico possa avanzare alcuna pretesa e/o azioni di richiesta risarcimento danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, neanche ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c., fatto salvo il riconoscimento di quanto previsto dall'art. 123 del Codice e che nessun compenso o altra richiesta di pagamento potrà essere avanzata, eccettata e/o pretesa dall'operatore economico nei confronti dell'ISTC neanche ai fini del riconoscimento di eventuale indennizzo per mancato guadagno o di risarcimento.

Art. 5 – Obblighi a carico dell'ISTC

Si considera inoltre a carico dell'ISTC ogni altro onere non espressamente previsto in capo all'appaltatore dal presente Capitolato e/o dal Capitolato Speciale d'Appalto - Parte tecnica.

Art. 6 – Criteri interpretativi dell'accordo quadro

L'accordo quadro deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra l'accordo quadro e il presente Capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del Capitolato.

Nel caso in cui una o più previsioni dell'accordo quadro dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito dell'accordo quadro stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni dell'accordo quadro risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 7 – Documenti che fanno parte dell'accordo quadro

Sono considerati parte integrante e sostanziale dell'accordo quadro:

- a) il presente Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa;
- b) il Capitolato Speciale d'Appalto – Parte tecnica;
- c) l'offerta economica dell'appaltatore.

L'accordo quadro è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice.

Art. 8 – Durata dell'accordo quadro

L'accordo quadro ha una durata di 24 mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

L'ISTC si riserva di dare avvio anticipato alla fornitura, anche in pendenza della stipula del contratto e della verifica sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.. In tale eventualità, il termine biennale di cui al comma precedente inizia a decorrere dall'avvio effettivo delle prestazioni, individuato nella data di emissione del primo ordinativo di fornitura.

Art. 9 – Importo del contratto

L'importo dell'accordo quadro che sarà stipulato con l'appaltatore è pari ad € 300.000,00, oltre IVA. L'importo è stato quantificato sulla base del fabbisogno presunto dell'ISTC per il periodo di validità dell'accordo quadro.

L'importo sopra indicato rappresenta un tetto massimo di spesa per i prodotti oggetto del lotto. L'ISTC non garantisce all'appaltatore importi minimi di ordinativo e non è obbligato ad ordinare forniture fino alla concorrenza di detto importo. La puntuale definizione dei prodotti richiesti e delle relative quantità avverrà sulla base degli ordinativi di fornitura emessi ai sensi dell'art. 10 del presente Capitolato.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali sono pari a € 0,00, in quanto trattasi di mere forniture.

L'appaltatore si obbliga ad eseguire le forniture di cui al presente Capitolato fino alla concorrenza dell'importo dell'accordo quadro.

In ogni caso, l'accordo quadro dovrà considerarsi terminato qualora, prima della scadenza di cui al primo comma del precedente art. 8, venga raggiunto il valore massimo previsto per l'accordo quadro di cui al primo comma del presente articolo.

Dall'affidamento dell'accordo quadro non discende in favore dell'appaltatore alcun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo della prestazione oggetto del presente Capitolato, restando facoltà dell'ISTC richiedere eventuali forniture aggiuntive ad altri operatori economici, senza che per questo competa all'appaltatore alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno. In particolare, l'ISTC si riserva la facoltà di acquistare in adesione a convenzioni Consip, qualora durante il periodo di validità dell'accordo quadro i prodotti oggetto dello stesso divenissero disponibili nell'ambito delle stesse.

Art. 10 – Ordinativi di fornitura

A partire dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro, ovvero dall'eventuale momento precedente di avvio anticipato dell'esecuzione, l'ISTC potrà emettere ordinativi di fornitura relativi ai prodotti oggetto del lotto. Gli ordinativi verranno inviati all'appaltatore a mezzo piattaforma telematica acquistinrete.pa.

La consegna dei beni oggetto di ordinativo dovrà essere effettuata **entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi** a decorrere dalla ricezione dell'ordinativo da parte dell'appaltatore, presso la sede dell'ISTC ivi indicata.

I prezzi unitari relativi ai singoli prodotti oggetto di fornitura sono quelli offerti in sede di gara dall'appaltatore.

Qualora, durante il corso di validità dell'accordo quadro, l'ISTC avesse la necessità di acquistare prodotti informatici non compresi nell'Allegato A "Elenco prodotti" al Capitolato Speciale d'Appalto – Parte tecnica, l'ISTC potrà chiedere un preventivo *ad hoc* all'appaltatore. In tale eventualità, l'appaltatore – accertata la disponibilità dei prodotti entro i termini di consegna di cui al secondo comma del presente articolo – sarà tenuto ad applicare al prezzo di listino dei prodotti richiesti lo sconto percentuale offerto in sede di gara.

Ai fini di quanto previsto al comma precedente, l'appaltatore è tenuto a garantire all'ISTC la possibilità di consultare in qualunque momento i prezzi di listino dei propri prodotti, tramite accesso a una sezione riservata del proprio sito web o modalità equivalente, al fine di permettere la verifica sulla corretta applicazione dello sconto percentuale offerto in sede di gara.

Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del presente Capitolato, si intende offerto in sede di gara dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e comprensivo di qualsiasi ulteriore onere e spesa. Tale importo deve ritenersi comprensivo anche di tutte le attività previste nel Capitolato Speciale d'Appalto - Parte tecnica, a cui si fa rinvio.

Art. 11 – Revisione dei prezzi

Qualora nel corso di esecuzione dell'accordo quadro, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in

relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano, ai sensi del comma 3 dell'art. 60 del Codice, l'indice dei prezzi alla produzione dell'industria.

Art. 12 – RUP

Durante la fase di esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito anche semplicemente "RUP") vigilerà sull'esecuzione dello stesso e verificherà la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.

Nell'esercizio della propria funzione il RUP, a titolo esemplificativo, potrà:

- acquisire dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
- autorizzare le modifiche, nonché eventuali varianti contrattuali, nei limiti fissati dall'art. 120 del Codice;
- compiere le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- rilasciare l'attestazione di cui al successivo art. 15.

L'operatore economico appaltatore è tenuto a conformarsi a tutte le direttive impartite dal RUP nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.

Art. 13 – Controlli sull'esecuzione del contratto

L'ISTC si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

L'ISTC evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere all'Amministrazione, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

L'ISTC si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 14 – Garanzia

Fatte salve l'eventuale esistenza di garanzie specifiche per i prodotti offerti e/o l'eventuale richiesta di estensione di garanzia che potrà essere richiesta per specifici prodotti in sede di emissione di ordinativo di fornitura, la garanzia fornita dall'aggiudicatario dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte tecnica.

Qualora, in sede del singolo ordinativo di fornitura, per uno o più prodotti specificamente indicati l'ISTC richieda l'estensione della garanzia, per essa l'appaltatore sarà tenuto ad applicare all'ISTC il prezzo applicato direttamente dal produttore (casa madre) o un prezzo di maggior favore per l'ISTC. L'importo dell'estensione

di garanzia richiesta concorrerà al raggiungimento dell'importo massimo stimato dell'accordo quadro individuato all'art. 9 del presente Capitolato.

Art. 15 – Termine dell'esecuzione - Verifica di conformità

La fornitura oggetto di ciascun singolo ordinativo sarà oggetto di verifica di conformità da svolgersi conformemente a quanto previsto nell'art. 36 dell'Allegato II.14 del Codice, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del Codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. Sarà dunque verificata la conformità ed il buon funzionamento dei prodotti forniti, nonché la piena e completa rispondenza degli stessi a quanto stabilito dal presente Capitolato, dal Capitolato Speciale d'Appalto - Parte tecnica e dall'offerta dell'appaltatore.

Le attività relative alla verifica di conformità saranno avviate entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna dei prodotti richiesti, salvo un diverso termine esplicitamente previsto dall'accordo quadro ed è conclusa entro il termine ivi stabilito e comunque non oltre sessanta giorni dalla consegna dei beni. La verifica è effettuata direttamente dal RUP oppure da un soggetto in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione al tipo di fornitura da verificare. L'appaltatore ha facoltà di presenziare alle attività di verifica.

Durante le suddette operazioni, l'Amministrazione ha la facoltà di chiedere all'appaltatore tutte quelle prove atte a definire il rispetto delle specifiche tecniche e strumentali dichiarate e quant'altro necessario a definire il buon funzionamento delle forniture.

Qualora durante l'esecuzione della verifica emergessero deficienze o inadempienze o si verificassero anomalie, il RUP ordinerà all'appaltatore l'eliminazione delle deficienze riscontrate e potrà poi far ripetere le prove di collaudo riguardo alle necessità emerse.

Il certificato di verifica di conformità è trasmesso dal RUP all'appaltatore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità. Il RUP valuta tali contestazioni e, se del caso, conferma le conclusioni del certificato di verifica di conformità emesso ovvero adotta la soluzione ritenuta più idonea.

L'appaltatore dovrà eliminare le deficienze o inadempienze o anomalie riscontrate nel termine massimo di quindici giorni, trascorsi i quali verrà effettuato un nuovo collaudo.

Sarà rifiutata la fornitura di prodotti difettosi o non rispondenti alle prescrizioni tecniche richieste dal Capitolato Speciale d'Appalto – Parte tecnica e accettate in base all'offerta presentata in sede di gara dall'appaltatore.

In caso di esito negativo, salvo la possibilità di ricevere entro quindici giorni la documentazione mancante, l'ISTC si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all'affidamento della fornitura al secondo miglior offerente nonché all'incameramento della cauzione definitiva.

Ai fini dell'accertamento dell'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio DNSH, l'ISTC si avvarrà di quanto prescritto dalla *Guida operativa* allegata alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 del 30.12. 2021, aggiornata con successiva circolare n. 33 del 13.10.2022, e dalla Scheda tecnica DNSH n. 3, ricorrendo alla relativa check-list di verifica per la fase esecutiva del contratto.

L'esito positivo della verifica non esonera l'appaltatore dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell'ambito delle attività di verifica di conformità e successivamente riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati durante il periodo di garanzia.

Art. 16 – Modalità di resa (se applicabile)

Agli operatori economici stabiliti in Stati membri dell'Unione europea si applica la regola Incoterms 2020 - DPU (Delivered At Place Unloaded) presso la sede ISTC-CNR di Roma.

Agli operatori economici stabiliti in Stati che non sono membri dell'Unione europea si applica la regola Incoterms 2020 - DDP (Delivered Duty Paid) presso la sede ISTC-CNR di Roma. Secondo tale regola, l'operatore economico ha l'obbligo di sdoganare la merce sia all'esportazione sia all'importazione, assumendosi il costo degli eventuali dazi all'importazione nonché delle spese accessorie. L'IVA rimane a carico dell'Amministrazione.

In aggiunta, l'operatore economico è tenuto a provvedere allo scarico della merce nel luogo di destinazione, a sua cura e spesa.

Tutti gli operatori economici sono obbligati, incluso nel prezzo contrattuale d'appalto:

- i. a stipulare un contratto di assicurazione per la parte di trasporto sotto la loro responsabilità;
- ii. agli eventuali servizi aggiuntivi indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto - Parte tecnica.

Art. 17 – Fatturazione, pagamento e anticipazione

Con riferimento a ciascun ordinativo di fornitura, ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l'appaltatore, se stabilito e/o identificato ai fini IVA in Italia, dovrà emettere fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto all'Amministrazione. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è soggetto all'applicazione del meccanismo dello "Split Payment". In caso di fornitore straniero la fattura dovrà essere in formato cartaceo.

Ai sensi dell'art. 33 dell'Allegato II.14 del Codice è esclusa l'anticipazione sul prezzo contrattuale di cui all'art. 125, comma 1, del Codice, in quanto l'accordo quadro ha ad oggetto forniture ad esecuzione immediata, dietro emissione di apposito ordinativo.

L'esito positivo delle attività di verifica di conformità delle prestazioni di cui al precedente art. 15 è condizione essenziale affinché l'appaltatore possa procedere alla emissione della documentazione fiscale relativa al saldo finale.

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni solari dalla data del Certificato di verifica di conformità sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Secondo quanto disposto dall'art.37, comma 6, dell'Allegato II.14 al Codice, il pagamento dell'ultimo ordinativo e lo svincolo della cauzione definitiva, di cui all'articolo 117 del codice, saranno effettuati a seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate dall'esecutore.

Le fatture dovranno contenere i seguenti dati:

- Intestazione: CNR – Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione;
- Il Codice Fiscale 80054330586;
- La Partita IVA 02118311006;
- Il riferimento all'accordo quadro (N° di protocollo e data) e all'ordinativo di fornitura;
- Il CIG derivato, segnalato nell'ordinativa di fornitura;
- Il CUP relativo al Progetto di destinazione dei beni richiesti, segnalato nell'ordinativo di fornitura;

- Il CUU (Codice Univoco Ufficio) dell'Ente, indicato nell'ordinativo di fornitura in dipendenza della sede dell'ISTC che effettuerà il singolo ordinativo (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia);
- L'importo imponibile (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia)
- L'importo dell'IVA (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia);
- Esigibilità IVA "S" scissione dei pagamenti (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia);
- L'importo totale;
- L'intestazione del contratto;
- Il codice IBAN del conto corrente dedicato;
- Il "Commodity code" (solo per fornitori stranieri).

Ogni pagamento è altresì subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il DURC sarà acquisito per tutti gli operatori economici raggruppati/consorziati; nel caso di consorzio stabile il DURC sarà acquisito per il consorzio, nel caso svolga direttamente tutto o parte dell'appalto, e/o per le consorziate che svolgono tutto o parte dell'appalto. Ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il mandato di pagamento deve essere accompagnato dagli estremi dei DURC acquisiti;
- b) agli adempimenti di cui all'art. 20 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) al rispetto della tempistica di realizzazione/avanzamento degli altri obblighi previsti dal presente Capitolato e dal Capitolato Speciale d'Appalto - Parte tecnica;
- e) con riferimento agli ordinativi riferiti a beni acquistati nell'ambito di Progetti finanziati con risorse del PNRR o del PNC, al rilascio di documentazione attestante il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH, dei principi trasversali PNRR e di tutti i requisiti previsti dal Progetto specifico, Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" – Linea di investimento 1.3, 1.4 ovvero 3.1, da cui si evinca il pieno rispetto degli obblighi DNSH;
- f) agli eventuali ulteriori controlli interni di gestione ordinari.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 11 del Codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'ISTC trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Inoltre, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l'ISTC provvede a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore, ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

In attuazione dell'articolo 48-bis del DPR n. 602/1973 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 saranno effettuati

previa verifica presso Agenzia delle Entrate–Riscossione del regolare pagamento delle cartelle esattoriali eventualmente notificate all'Impresa.

Nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi, la liquidazione del corrispettivo avverrà esclusivamente a favore della mandataria o designata quale capogruppo o del consorzio stesso.

In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per l'applicazione di eventuali penali (di cui al successivo art. 26); l'Amministrazione potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.).

Art. 18 – Vicende soggettive dell'appaltatore

Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 120, comma 1, lettera d), del Codice, l'ISTC prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa.

Art. 19 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice e salvo quanto previsto dal precedente art. 17, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 dell'Allegato II.14 del Codice.

Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 120, comma 12, del Codice, dell'Allegato II.14 del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile all'Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

L'ISTC non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 119 del Codice.

In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile all'ISTC solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità all'ISTC, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all'ISTC. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l'Amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione all'ISTC.

Art. 20 – Subappalto

In conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 1, del Codice, a pena di nullità, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Ai sensi del comma 11 dell'art. 119 del Codice è previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Il pagamento del subappaltatore da parte dell'appaltatore avviene nei casi diversi da quelli elencati al comma 11 dell'art. 119 del Codice, elencati al comma precedente. Poiché ai sensi della lett. b) del citato comma 11 all'Amministrazione compete il pagamento diretto del subappaltatore in caso di inadempimento dell'appaltatore, quest'ultimo deve trasmettere, a comprova dell'avvenuto pagamento, le fatture quietanziate del subappaltatore. In particolare, l'appaltatore, al momento dell'emissione del certificato di pagamento, deve trasmettere le fatture quietanziate del subappaltatore relative alle prestazioni svolte da quest'ultimo. Nel caso in cui non siano trasmesse le fatture quietanziate, l'ISTC provvede a trattenere dall'importo del certificato di pagamento la quota dovuta al subappaltatore per le prestazioni svolte e, ai sensi della lett. b) del comma 11 dell'art. 119 del Codice, provvede al pagamento diretto del subappaltatore.

L'appaltatore deve comunicare all'ISTC i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Unitamente all'istanza di subappalto e alla documentazione e dichiarazioni a corredo, l'appaltatore dovrà trasmettere la dichiarazione di individuazione del titolare effettivo dell'azienda subappaltatrice e di assenza di conflitti di interesse (del subappaltatore e del suo titolare effettivo).

Art. 21 – Tutela dei lavoratori

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L'appaltatore si assume la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito. La valutazione dei rischi propri dell'appaltatore nello svolgimento della propria attività professionale resta a carico dello stesso, così come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti.

L'appaltatore è tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività che si espletano presso l'ISTC. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente contratto, l'appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, l'appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali previsti dai corrispondenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione dell'accordo quadro, gli eventuali accordi integrativi territoriali. Gli obblighi di cui al periodo precedente vincolano l'appaltatore anche qualora lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Art. 22 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

Gli obblighi di cui al comma precedente vincolano l'appaltatore anche qualora lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Art. 23 – Sicurezza

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

La valutazione dei rischi propri dell'appaltatore nello svolgimento della propria attività professionale resta a carico dello stesso, così come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti.

L'appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'ISTC e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto. Rinuncia altresì a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'ISTC e/o da terzi.

L'appaltatore è direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole che saranno contenute nell'accordo quadro, anche se queste dovessero derivare dall'attività del personale dipendente di altre imprese a diverso titolo coinvolto. L'appaltatore deve avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in materia di sicurezza sul lavoro. L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose o all'ambiente comunque provocati nell'esecuzione dell'appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. L'ISTC è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o qualsiasi altra cosa accadesse al personale di cui si avvarrà l'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni relative all'appalto.

L'appaltatore si impegna a consegnare le eventuali schede di manutenzione ordinaria e straordinaria relative ai prodotti offerti, eventualmente suddivisa per interventi giornalieri, settimanali, mensili, ecc.

Art. 24 – Garanzia definitiva

L'appaltatore, all'atto della stipula dell'accordo quadro, è tenuto a prestare apposita cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del

risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, dei crediti derivanti dall'applicazione di penali, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comune la risarcibilità del maggior danno.

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 117 del Codice. In particolare, ai sensi del comma 14, dell'art.117, per operatori di comprovata solidità, può essere previsto l'esonero della prestazione della garanzia a fronte di un miglioramento del prezzo di aggiudicazione o di un miglioramento delle condizioni di esecuzione.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'ISTC.

Nel caso di integrazione dell'accordo quadro, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia, fatta salva la risarcibilità del maggior danno, dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole:

- a) la garanzia decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) la garanzia prestata ha efficacia fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità;
- c) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
- d) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- e) che l'eventuale mancato pagamento di commissioni, premi o supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Amministrazione appaltante;
- f) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Roma;
- g) condizioni ulteriori rispetto a quanto sopra indicato atte a limitare la garanzia, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico della Amministrazione appaltante, non potranno in ogni caso essere opposte alla medesima.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 dicembre 2022 n. 193.

Art. 25 – Obblighi assicurativi

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o dell'Amministrazione.

In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere all'ISTC, prima dell'inizio della fornitura, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 26 – Inadempimenti e penali

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini previsti per l'esecuzione dei singoli ordinativi di cui all'art. 10, si applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.

Nel caso in cui la prima verifica di conformità delle prestazioni abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l'appaltatore non renda nuovamente la fornitura della piattaforma disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo.

Qualora l'appaltatore occupi un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50, nel caso di mancata presentazione entro 6 (sei) mesi dalla data di conclusione del contratto della relazione di cui al comma 3 dell'art. 47 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii., verrà applicata una penale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine stabilito dalla citata disposizione pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 dell'art.47 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii., determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC.

Qualora l'appaltatore occupi un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50, nel caso di mancata presentazione entro 6 (sei) mesi dalla data di conclusione del contratto della certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché la relazione di cui al comma 3-bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii., verrà applicata una penale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine stabilito dalla citata disposizione pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA.

Le penali di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono calcolate per il numero di giorni intercorrenti tra la data nella quale la documentazione avrebbe dovuto essere consegnata ai sensi dell'art. 47, comma 3 o comma 3-bis, del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii. e la data di effettiva consegna della documentazione stessa; esse sono applicate dal RUP in sede di emissione del certificato di pagamento immediatamente successivo al mancato invio della documentazione richiamata nei commi 3 e 3-bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii..

Nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 4 dell'art. 47 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii. relativo al rispetto della quota del 30% di assunzioni di giovani e donne, verrà applicata una penale di importo compreso tra € 1.000 ed € 15.000 da calcolarsi in base alla gravità dell'inadempimento.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'importo pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l'Amministrazione risolverà il contratto in danno all'appaltatore, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno patito.

L'applicazione e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore stesso, oppure quando riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse dell'ISTC. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide l'ISTC su proposta del RUP.

Al fine dell'applicazione delle penali l'ISTC formula una contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Amministrazione, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati; in questo caso l'appaltatore dovrà emettere una nota di credito pari all'importo della penale o decrementare la fattura dell'ultimo ordinativo utile di un valore pari all'importo della penale stessa.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'Amministrazione si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'appaltatore si impegna espressamente a rifondere all'Amministrazione l'ammontare di eventuali oneri che l'ISTC dovesse applicare, anche per cause diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

Art. 27 – Risoluzione del contratto

In adempimento a quanto previsto dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. l'Amministrazione risolverà il contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

In ogni caso si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore tramite posta elettronica certificata nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione della fornitura;
- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- d) subappalto non autorizzato;
- e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 19 del presente capitolato;

- f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- g) riscontro di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità della fornitura della piattaforma e/o rischi di danni economici e/o di immagine all'Amministrazione, in conformità all'art. 13, comma 4, del presente capitolato;
- h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 26 del presente capitolato;
- i) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto.

Il presente contratto potrà essere risolto anche in caso di eventuale certificazione "positiva" /assenza requisiti/mancato rispetto, da parte delle amministrazioni competenti, con riferimento, rispettivamente:

- a) all'informazione antimafia;
- b) al rispetto di tutti i requisiti di carattere generale, di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, anche già oggetto di autodichiarazione;
- c) per grave inadempimento contrattuale dell'Impresa, che non consenta il completamento delle verifiche di conformità con esito positivo entro le tempistiche previste.

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3 e 3 bis, del D.L. n. 77/2021, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente art. 26 del presente Capitolato, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Il contratto sarà altresì risolto in caso di mancato rispetto delle clausole pattizie di cui al Patto d'integrità approvato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (Circolare CNR n. 19/2018).

In caso di avveramento dell'evento dedotto in detta condizione risolutiva, ISTC darà tempestiva comunicazione all'Impresa tramite PEC della perdita degli effetti del contratto e provvederà al pagamento di tutte le prestazioni regolarmente effettuate fino al momento della comunicazione della stessa.

Resta inteso che a seguito della risoluzione del contratto per grave inadempimento ISTC potrà incamerare la garanzia definitiva a titolo di risarcimento dei danni subiti e subendi.

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR per fatto imputabile all'appaltatore, questi sarà altresì chiamato a risarcire ISTC per i danni cagionati a costui, a causa di proprie inadempienze nell'esecuzione del contratto, quali a titolo esemplificativo:

- a) violazione del principio DNSH dei principi del tagging climatico e digitale;
- b) mancato rispetto del termine massimo previsto per la conclusione del progetto, per fatti imputabili all'appaltatore.

Art. 28 – Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del Codice.

L'ISTC, in piena autonomia, può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'art 123 del Codice e dall'Allegato II.14 del Codice. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione da inviare all'appaltatore a mezzo PEC con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di effettivo recesso.

Art. 29 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nell'accordo quadro.

Art. 30 – Trattamento dei dati personali

Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi agli utenti della fornitura.

L'appaltatore, pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.

I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.

L'appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione ed imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;
- b) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo delle prestazioni offerte; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto;
- c) adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. n. 196/2003;
- d) adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati all'articolo 31, e analiticamente specificate nell'allegato B ("Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza") del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo aggiuntivo per l'Amministrazione;
- e) individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità

previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice, e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;

f) provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;

g) verificare annualmente lo stato di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003;

h) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;

i) comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell'articolo 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. n. 196/2003;

l) fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto in vigore tra le parti;

m) consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;

n) comunicare, al Titolare, del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati;

o) comunicare l'identità dei propri Amministratori di sistema affinché sia resa nota o conoscibile, da parte del Titolare del trattamento, quando l'attività degli stessi riguarda, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori.

Tale nomina di Responsabile esterno sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest'ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

Art. 31 – Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'ISTC e l'appaltatore è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore, a pena di nullità dell'accordo quadro, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dell'accordo quadro ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP).

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Art. 33 - Obblighi in materia di legalità

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente all'Amministrazione ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 34 – Spese contrattuali

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e all'eventuale registrazione dell'accordo quadro e le altre eventuali imposte e tasse, se dovute.

L'imposta di bollo è dovuta nei termini di cui all'art. 18, comma 10, del Codice e della Tabella di cui all'Allegato I.4 del Codice.

Art. 35 – Norma di chiusura

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione dell'appalto e dell'accordo quadro, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato.